

Repertorio n. 51006 Raccolta n. 21323
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore undici.

In Scandicci, presso l'auditorium Centro Rogers, piazza della Resistenza.

3 ottobre 2020

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Tomassoli Leonardo, nato a Firenze l'11 ottobre 1984, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato O.N.L.U.S.:

"La Racchetta", con sede in Scandicci, località Poggio la Sughera, via di Marciola s.n.c. (C.F. 01433690482), iscritta all'albo del volontariato presso la Regione Toscana con Decreto P.G.R n. 295 del 10 maggio 1994 ed ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica Privata da parte della Regione Toscana ai sensi del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361 al n. 112.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

approvazione del nuovo statuto sociale come modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso i locali dell'Associazione nei termini di statuto e comunicazione personale ai soci;
- che sono presenti 52 (cinquantadue) associati su 1790 (millesettecentonovanta) aventi diritto di voto, come risulta da foglio di presenze che si allega sotto la lettera "A" omessa nella lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente, Presidente, nonché i signori Michela Barsò, Vicepresidente, Filippo Grifoni, Fabio Giachetti, Claudio Vannocci, Niccolò Bartalesi, Stefano Rosini, Daniele Ponzarella, Andrea Alocci,



Federico Paolini, Gianni Panunzi, David Carlini e Giovanni Marrone; assenti giustificati gli altri;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 20, 27, 30, 38 che assumerà il numero 40 e 39 che assumerà il numero 41, nonchè inserire nuovi articoli 33 e 34 con conseguente slittamento e rinumerazione degli articoli successivi del vigente statuto al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle singole modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto dell'associazione:

"Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato "La Racchetta O.D.V.", attualmente con sede via di Marciola snc, Comune di Scandicci, località Poggio La Sughera.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici o religiosi, ma ha finalità civilistiche, solidaristiche di utilità sociale ed ambientale espletata mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e smi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con continuità e mezzi propri oppure ricevuti in uso da enti o persone. L'associazione ha per scopo lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In particolare l'Associazione potrà, ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.e/o attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-

sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo. In particolare interventi di prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi come servizio alla collettività ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, nonché interventi di cattura dei cani randagi e/o vaganti e controllo delle colonie feline;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, mediante il rilevamento di discariche abusive nei territori coperti da foreste e boschi ed in genere il monitoraggio ambientale, nonché mediante la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico e degli arredi urbani, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali;

• i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

• p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

• y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, volta a garantire l'incolumità delle persone, e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.

Articolo 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni ad essa appartenenti ed è incrementato dalle seguenti entrate:

1. Quota del tesseramento sociale
2. Ricavato da manifestazioni
3. Contributi erogati da enti o persone
4. Convenzioni stipulate con enti
5. Proventi da servizi di pubblica utilità
6. Proventi da attività diverse
7. Contributi da raccolta fondi

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 4

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in un identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

In caso di scioglimento dell'associazione i liquidatori debbono essere nominati in base al volere dei soci espresso in assemblea con le regole dettate dall'articolo 21 del Codice Civile Italiano entro un mese dal provvedimento di scioglimento.

Se lo scioglimento è deliberato dall'assemblea la nomina dei liquidatori deve essere fatta dall'assemblea stessa con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile Italiano entro un mese dalla decisione di scioglimento.

Obblighi e diritti dei soci

Articolo 5

I soci si distinguono in

- Ordinari

Sono coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, partecipano attivamente alla vita sociale; hanno obblighi operativi ed adempimenti sociali.

- Aggregati

Sono coloro che, non avendo raggiunto la maggiore età, non possiedono la capacità di agire. Possono partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione. Il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

- Matricole

Sono coloro che, non avendo raggiunto il sedicesimo anno di età, non possiedono la capacità di agire. Possono partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione. Il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Il loro passaggio a soci aggregati è automatico al compimento dell'età richiesta e dietro presentazione del certificato medico richiesto.

- Sostenitori

Sono enti o persone che non partecipano attivamente alla vita sociale, non hanno obblighi operativi né adempimenti sociali,

ma contribuiscono al finanziamento dell'organizzazione con quote a loro discrezione.

- Onorari

Sono persone che hanno particolari meriti nei confronti dell'organizzazione, indipendentemente che ne siano o no soci ordinari. Detti soci saranno menzionati in apposito registro. Tale titolo è pari a quello di socio sostenitore per quanto riguarda gli adempimenti ed i diritti sociali.

Articolo 6

I soci aggregati possono fare parte delle squadre antincendio e di protezione civile solo nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia perché, in base alla normativa vigente, non coperti da assicurazione anche se chi esercita la patria potestà ha firmato un'apposita dichiarazione che solleva l'organizzazione da ogni responsabilità.

In ogni caso la domanda di ammissione all'associazione dovrà essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

Tutti i soci ordinari che desiderano far parte delle squadre antincendio e di protezione civile all'atto della domanda di ammissione debbono allegare un certificato medico che dichiara l'idoneità fisica a tali attività.

I soci matricole non possono far parte delle squadre antincendio, delle squadre di protezione civile né adoperarsi nei compiti di gestione dell'attività associativa che comportino un pericolo per la loro condizione nei limiti delle normative vigenti in materia. Al compimento del sedicesimo anno di età, il passaggio a socio aggregato sarà automatico una volta appositamente integrata la domanda di ammissione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta diretta al segretario dell'Associazione.

Articolo 9

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del consiglio direttivo. Il nuovo socio sarà presentato da un socio ordinario più anziano o dal responsabile della sezione operativa scelta. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

La frequentazione delle basi da parte dei soci o dei loro parenti ed amici, di cui si rendono totalmente responsabili, non può interferire con l'operatività dei volontari presenti in servizio, essendo lo scopo operativo prevalente su ogni altro.

Articolo 14

Ogni carica sociale di ogni grado è prestata a titolo gratuito.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato



sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 15

Saranno riconosciuti al socio o al dirigente dell'associazione esclusivamente i rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate per attività funzionali alla conduzione dell'organizzazione. I criteri di tali rimborsi fanno parte del regolamento interno e verranno eventualmente notificati in sede di assemblea annuale.

Articolo 19

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- L'organo di controllo
- Revisore legale dei conti

Articolo 20

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea dei soci può essere:

- Ordinaria.

Ha luogo ogni anno ed ha per scopo principale l'approvazione del bilancio e la votazione su azioni di responsabilità.

All'interno delle assemblee ordinarie è possibile farsi rappresentare per delega. Ogni socio con diritto di partecipazione può rappresentare soltanto un altro socio di uguale diritto. La forma delle deleghe è obbligatoriamente scritta ed è contenuta nel regolamento interno. Le deliberazioni sono prese con il criterio ogni socio un voto.

- Straordinaria

Ha luogo ogni qual volta il consiglio lo ritenga opportuno anche se dimissionario.

Si ha convocazione anche quando sia fatta al consiglio richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se i consiglieri non provvedono la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

All'interno dell'assemblea straordinaria si vota con il cri-

terio un socio un voto. Ogni socio potrà votare sui punti dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria anche tramite lettera semplice consegnata al proprio responsabile di sezione il quale ha il dovere di trasmettere al presidente dell'assemblea tutte le lettere raccolte.

Al fine di realizzare la trasparenza e la regolarità di questo tipo di votazione è necessario che:

a) la lettera di convocazione dell'assemblea straordinaria contenga puntualmente l'ordine del giorno e richieda esplicitamente il voto sui punti che desidera far approvare;

b) non sono ammessi quesiti di dubbia interpretazione

c) la lettera di convocazione dell'assemblea rechi la reperibilità di almeno due consiglieri in grado di spiegare a chi ne avesse bisogno i punti su cui si richiede la votazione;

d) per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, è necessario che tali documenti siano sempre visionabili dai soci almeno per trenta giorni precedenti all'approvazione sia nella sede sociale che nelle sezioni periferiche. La lettera di convocazione deve far menzione delle sedi di esposizione dei documenti;

e) è necessario, qualora la natura delle decisioni da prendere lo richieda, che la lettera di convocazione sia accompagnata dalla documentazione necessaria al fine di far prendere la decisione al socio. A tal fine basta che la documentazione sia visionabile per i trenta giorni precedenti all'assemblea nelle sedi periferiche e nella sede sociale.

f) La lettera di voto deve recare:

1) le generalità del socio votante: nome, cognome, sigla operativa;

2) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa a ciò su cui si va ad esprimere un parere;

3 i quesiti su cui esprimere un parere seguiti dalla duplice dizione "approvo" e "non approvo";

4) la firma autografa del socio votante;

5) l'indicazione dell'assemblea straordinaria su cui si sta esprimendo un parere con la menzione della data e del luogo di riunione;

g) il presidente della assemblea ha l'obbligo di stabilire che le lettere di voto siano autentiche e che le firme non siano contraffatte. In caso di contestazione del risultato da parte dei soci o del tribunale il presidente è l'unico responsabile della tenuta delle votazioni per lettera.

Il presidente presiede le assemblee.

Articolo 22

Alle assemblee possono intervenire con diritto alla parola tutti i soci a qualunque categoria appartengano.

Possono votare i soci purché in regola col pagamento della quota sociale alla data dell'assemblea.

Il rinnovo della tessera può essere fatto in sede di assemblea prima dell'inizio della stessa.

A discrezione del consiglio possono partecipare anche i non soci con diritto di parola se questa viene loro concessa dal presidente di assemblea.

Articolo 27

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

1. Eleggere tra i candidati eletti:

- Il presidente

- Il vice-presidente

- Il segretario

- Il tesoriere

- I restanti quattro consiglieri con incarichi funzionali all'associazione. Per i loro compiti e le loro responsabilità si deve far riferimento al verbale di consiglio che li qualifica.

2. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

3. Ripartire mezzi, attrezzature e fondi fra le sezioni operative.

4. Discutere sulle istanze delle singole sezioni.

5. Approvare gli estremi delle convenzioni.

6. Eleggere a maggioranza semplice, ma con la designazione da parte del presidente, i delegati funzionali esterni al consiglio che avranno compiti specifici ed inerenti alle funzioni loro assegnate. Potranno partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto alla parola, alle riunioni di consiglio Direttivo. Per la loro nomina e gli eventuali mandati si deve far riferimento ai verbali di consiglio.

7. Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e non. Può, con il parere favorevole di 3/4 dei consiglieri presenti alla riunione, delegare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la decisione di un atto all'assemblea.

8. Richiede credito presso le banche fornitrici

9. Autorizza la firma sui conti da parte del tesoriere, presidente e dei delegati funzionali.

10. Accetta e qualifica il responsabile di sezione.

Articolo 30

Il vice-presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza.

Possiede la rappresentanza dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ed al Vice-presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 40 (già art. 38)

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cin-

quanta per cento del numero dei volontari. E comunque vietato per detto personale svolgere mansioni operative di antincendio boschivo e protezione civile.

L'assunzione deve essere deliberata dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti.

Articolo 41 (già art. 39)

Nel mese di Novembre viene dato incarico al responsabile di sezione per la preparazione dei resoconti di previsione particolari per territorio, proiettato nel lungo periodo al fine di dare la priorità alle spese più urgenti.

Sarà compito annualmente di un gruppo di lavoro, nominato dal consiglio, la redazione definitiva del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio sociale.

Il consiglio dovrà approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno trascorso entro il quindici marzo dell'anno successivo dell'esercizio.

E' obbligatorio che l'assemblea per l'approvazione dei bilanci sia convocata entro il mese di Aprile di ogni anno. L'approvazione dei bilanci avviene a maggioranza semplice. Per motivi straordinari ed ammessi dalla legislatura in materia, i bilanci possono essere approvati anche entro il mese di Giugno.

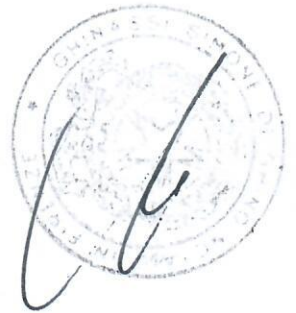
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti stabiliti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale."

- di inserire nello statuto dell'associazione i seguenti articoli con conseguente slittamento e rinumerazione degli articoli successivi:

"Articolo 33

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-



guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 34

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale coordinato proposto dal Presidente, composto di quarantadue articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio al comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente su mandato del Consiglio direttivo pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro Persone giuridiche e nei registri del volontariato e del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti venti.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su venti pagine intere e parte della successiva fino alle firme di sei fogli, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Leonardo Tomassoli

F.to SIMone Ghinassi Notaio



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

La RacchettaPREVENZIONE REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI
ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA UTILITA'

Sede sociale: via di Marciola snc - 50018 Scandicci (FI)

FAX 055 - 25 718 71

(corrispondenza casella postale 59 - 50018 Scandicci)

Reperibilità 24 h tel. 055 - 730 1200

Segreteria & Presidenza tel. 055 - 7301200

www.laracchetta.it info@laracchetta.itassociazione@laracchetta.it

Assemblea Generale Associazione LA RACCHETTA 03 Ottobre 2020

Rep. n° 51006
Racc n° 21323
Allegato 4A4

Nome e Cognome	Sezione	Firma
TOMASSOLI LOUANA	PRESIDENTE	
MICHELIA BORSO	CHIUSDINO VICE PRESIDENTE	
NICOLAZZI A. PATRISTIA	CHIUSDINO	
SIMONE INNOCENTI	MONTELUPO	
MARCO DINTRONO	MONTELUPO	
DAVID CARLINI	MARCIOLA	
KATIA FEDI	MONTELUPO	
CARDIA LORENTO	MARCIOLA	
CAIOSI DANIELE	MONTELUPO FIORENTINO	
RICCARDO GAETANI	MONTELUPO F.N.O	
Niccolo Martalesi	Montespertoli	
VANNOCCHI CLAUDIO	SOVICILLE	
FABIS GIACCHETTI	LASTRA A SENO	
MARCONI GIOVANNI	CERBARIA	
GIANNI PAVUNZI	SESTO F.N.O	
ADRIANO ZIPOCI	SESTO F.N.O	
FILIPPO GRILLOMI	FERRARESE	
CRISTINA GIANNI	ASTRA A SENO	
ELISA BICCHI	SIENA	
PAULABELLA DANIELE	FERRARESE	
FANICCHI ANDREA	FERRARESE	
ROSINI STEFANO	SIENA	
MIRLO MONNELLI	LASTRA	
ALDOCCI ANDREA	ARGENTARIO	
BITOSI FABIO	LASTRA	
PAOLINI FEDERICA	ORTIGNA RAGGIOLA	
GHELU ALESSANDRO	ORTIGNA RAGGIOLA	
GIACOMO ROSSELLI	MONTELUPO F.N.O	

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

La Racchetta

**PREVENZIONE REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI
ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA UTILITA'**

Sede sociale: via di Marciola snc - 50018 Scandicci (FI)

FAX 055 - 25 718 71 .

(corrispondenza casella postale 59 - 50018 Scandicci)

Reperibilità 24 h tel. 055 - 730 1200

Segreteria & Presidenza tel. 055 - 7301200

www.laracchetta.it info@laracchetta.it

associazione.laracchetta@pec.it

Assemblea Generale Associazione LA RACCHETTA 03 Ottobre 2020

[illegible]



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

La RacchettaPREVENZIONE REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI
ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA UTILITA'

Sede sociale: via di Marciola snc - 50018 Scandicci (FI)

FAX 055 - 25 718 71

(corrispondenza casella postale 59 - 50018 Scandicci)

Reperibilità 24 h tel. 055 - 730 1200

Segreteria & Presidenza tel. 055 - 7301200

www.laracchetta.itinfo@laracchetta.itassociazionelaracchetta@pec.it

Assemblea Generale Associazione LA RACCHETTA 03 Ottobre 2020

Nome e Cognome	Sezione	Firma
FILIPPO SOBEL	CHIUSDINO	delega a BORSO MICHELA
BERNINI LUCIA	CHIUSDINO	delega NICOLAI G. Battista
NESI NICOLA	SAN CASCIANO	delega TOMASSOLI LEONARDO
CALVANI GIULIO	MONTELUPO	delega SIMONE INNOCENTI
IACCO BICCHI	SIENA	delega BICCHI ELISA
SARA PEPI	SIENA	delega ROSINI STEFANO
MASSIMO BARTALESI	MONTESPERTOLI	delega BARTALESI NICCOLO'
SOIS PATRIZIA	SOVICILLE	delega VANNOCCHI CLAUDIO
STANUNIO POLACCO ILARIA	MONTELUPO	delega GIACOMO ROSSELLI
DENIS DEL BRAVO	MONTELUPO	delega CALOSI DANIELE
IURI NUCCI	MONTELUPO	delega KATIA FEDI
MIRCO BENVENUTI	LA STRA A SIGNA	delega GIACHETTI FABIO
LANDINI ROBERTO	M.TE ARGENTARIO	delega FANCIULLI GIANCARLO
ZIPOLI ADRIANO	SESTO F.NO	delega PANUNZI FABIO
PANUNZI FABIO	SESTO F.NO	delega ZIPOLI ADRIANO
CARLONI IRMA	SESTO F.NO	delega PANUNZI GIANVI
TABARETTI FILIPPO	LA STRA A SIGNA	delega CHIANI CRISTINA
MARIANGELA CIONI	MONTELUPO	delega RICCARDO GAETANI
ANDREA MORELLI	MONTELUPO	delega MARCO D'INTRONO
BARBARA GHIRARDELLI	LATERINA	delega PAOLINI FEDERICO
IANNUZZI ENZO	LA STRA A SIGNA	delega BITASSI FABIO
GIANNERINI ROBERTO	MONTELUPO	delega RICCARZI WALTER
BROCI GIOVANNI	LA STRA A SIGNA	delega MANNELLI MIRCO

Costituzione e scopi

Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato "La Racchetta O.D.V.", attualmente con sede via di Marciola snc, Comune di Scandicci, località Poggio La Sughera.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici o religiosi, ma ha finalità civilistiche, solidaristiche di utilità sociale ed ambientale espletata mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e smi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con continuità e mezzi propri oppure ricevuti in uso da enti o persone. L'associazione ha per scopo lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In particolare l'Associazione potrà, ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.e/o attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo. In particolare interventi di prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi come servizio alla collettività ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, nonché interventi di cattura dei cani randagi e/o vaganti e controllo delle colonie feline;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, mediante il rilevamento di discariche abusive nei territori coperti da foreste e boschi ed in genere il monitoraggio ambientale, nonché mediante la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico e degli arredi urbani, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

Rep. n° 51006
Racc n° 21323
Allegato "B"



della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, volta a garantire l'incolumità delle persone, e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.

Mezzi finanziari

Articolo 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni ad essa appartenenti ed è incrementato dalle seguenti entrate:

1. Quota del tesseramento sociale
2. Ricavato da manifestazioni
3. Contributi erogati da enti o persone
4. Convenzioni stipulate con enti
5. Proventi da servizi di pubblica utilità
6. Proventi da attività diverse
7. Contributi da raccolta fondi

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 4

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in un identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

In caso di scioglimento dell'associazione i liquidatori debbono essere nominati in base al volere dei soci espresso in

assemblea con le regole dettate dall'articolo 21 del Codice Civile Italiano entro un mese dal provvedimento di scioglimento.

Se lo scioglimento è deliberato dall'assemblea la nomina dei liquidatori deve essere fatta dall'assemblea stessa con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile Italiano entro un mese dalla decisione di scioglimento.

Obblighi e diritti dei soci

Articolo 5

I soci si distinguono in

- Ordinari

Sono coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, partecipano attivamente alla vita sociale; hanno obblighi operativi ed adempimenti sociali.

- Aggregati

Sono coloro che, non avendo raggiunto la maggiore età, non possiedono la capacità di agire. Possono partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione. Il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

- Matricole

Sono coloro che, non avendo raggiunto il sedicesimo anno di età, non possiedono la capacità di agire. Possono partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione. Il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Il loro passaggio a soci aggregati è automatico al compimento dell'età richiesta e dietro presentazione del certificato medico richiesto.

- Sostenitori

Sono enti o persone che non partecipano attivamente alla vita sociale, non hanno obblighi operativi né adempimenti sociali, ma contribuiscono al finanziamento dell'organizzazione con quote a loro discrezione.

- Onorari

Sono persone che hanno particolari meriti nei confronti dell'organizzazione, indipendentemente che ne siano o no soci ordinari. Detti soci saranno menzionati in apposito registro. Tale titolo è pari a quello di socio sostenitore per quanto riguarda gli adempimenti ed i diritti sociali.

Articolo 6

I soci aggregati possono fare parte delle squadre antincendio e di protezione civile solo nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia perché, in base alla normativa vigente, non coperti da assicurazione anche se chi esercita la patria potestà ha firmato un'apposita dichiarazione che solleva l'organizzazione da ogni responsabilità.

In ogni caso la domanda di ammissione all'associazione dovrà essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

Tutti i soci ordinari che desiderano far parte delle squadre antincendio e di protezione civile all'atto della domanda di

ammissione debbono allegare un certificato medico che dichiari l'idoneità fisica a tali attività.

I soci matricole non possono far parte delle squadre antincendio, delle squadre di protezione civile né adoperarsi nei compiti di gestione dell'attività associativa che comportino un pericolo per la loro condizione nei limiti delle normative vigenti in materia. Al compimento del sedicesimo anno di età, il passaggio a socio aggregato sarà automatico una volta appositamente integrata la domanda di ammissione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta diretta al segretario dell'Associazione.

Articolo 7

I soci ordinari che si dichiarano disposti ad essere impiegati nelle operazioni di volontariato operativo devono dare annualmente un minimo di ore di attività dichiarandole al momento dell'iscrizione e dei successivi rinnovi.

Le loro prestazioni sono, in ogni caso, gratuite.

La mancanza di rispetto agli impegni presi è considerata valido motivo di esclusione dall'associazione a norma dell'articolo 24 del Codice Civile Italiano.

Chi si dichiara disponibile per le operazioni di volontariato automaticamente si dichiara disponibile per i lavori di conservazione o ampliamento delle strutture sociali.

Articolo 8

I rapporti fra soci, i dirigenti di ogni livello e l'associazione verso la popolazione tutta devono essere improntati alla più completa collaborazione, solidarietà e rispetto reciproco; in accordo allo spirito volontaristico che deve distinguere gli appartenenti all'associazione Racchetta, i quali debbono perseguire nella maniera più corretta gli scopi sociali.

Articolo 9

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del consiglio direttivo. Il nuovo socio sarà presentato da un socio ordinario più anziano o dal responsabile della sezione operativa scelta. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

La frequentazione delle basi da parte dei soci o dei loro parenti ed amici, di cui si rendono totalmente responsabili, non può interferire con l'operatività dei volontari presenti in servizio, essendo lo scopo operativo prevalente su ogni altro.

Articolo 10

Il socio è tenuto all'osservanza dello statuto e dell'atto costitutivo.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Tali deliberazioni possono essere impugnate dai soci o dai membri del consiglio assenti o dissenti entro tre mesi dalla data di deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i membri del consiglio a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Sono, in ogni caso, esenti da responsabilità gli amministratori che non abbiano partecipato all'atto salvo che, essendo a cognizione che il medesimo stava per compiersi, non abbiano manifestato e fatto constatare il proprio dissenso.

L'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con un'altra presa in conformità alla legge e allo statuto.

Le deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'organizzazione, di qualunque associato o del pubblico ministero.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento per gli atti che la prevedono.

Per gravi motivi il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti i membri del consiglio, può, su istanza di chi ha proposto l'impugnazione, sospendere l'esecuzione della delibera.

Le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume possono essere sospese anche dall'autorità governativa.

Articolo 11

L'uso dell'immagine pubblica, dei contrassegni e di ogni altro materiale che comporti la denominazione e la riconoscibilità sociale deve perseguire gli scopi sociali contenuti all'interno dello statuto. Ogni altro tipo diverso di utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio centrale.

Qualora il socio si renda responsabile di manchevolezze nei confronti dell'associazione o di atti lesivi dell'immagine pubblica dell'associazione può essere sospeso dal consiglio direttivo nell'esercizio dei propri diritti di socio per un periodo di tempo a discrezione del consiglio.

Articolo 12

Il rapporto sociale si estingue:

1. Con la morte del socio
2. Per mancato adempimento degli impegni presi a norma dell'articolo 7 del presente statuto
3. Con il recesso del socio

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per scritto al consiglio ed ha effetto con lo scadere dell'anno in



corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Si presume in stato di recesso il socio che non provveda al pagamento della quota sociale entro l'anno in corso, per cui, allo scadere di quest'ultimo, il socio è espulso a tutti gli effetti dall'organizzazione.

4. Con la radiazione del socio per morosità

5. Con l'espulsione a cura dell'assemblea

L'espulsione non può essere dichiarata che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera.

Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione neanche in caso di scioglimento e liquidazione della stessa.

Articolo 13

Il socio in stato di recesso o comunque espulso dall'associazione deve restituire la tessera, gli eventuali mezzi e contrassegni, attrezzature ed indumenti dell'associazione dal momento in cui il provvedimento ha esecuzione.

Articolo 14

Ogni carica sociale di ogni grado è prestata a titolo gratuito.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 15

Saranno riconosciuti al socio o al dirigente dell'associazione esclusivamente i rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate per attività funzionali alla conduzione dell'organizzazione. I criteri di tali rimborsi fanno parte del regolamento interno e verranno eventualmente notificati in sede di assemblea annuale.

Articolo 16

I soci potranno avere le chiavi di:

- Basi

- Sedi

- mezzi e strutture

a seconda degli usi della sezione in cui sono iscritto e a discrezione del responsabile della stessa.

Articolo 17

Le quote sociali sono fissate su proposta del consiglio; dall'assemblea dei soci che delibera in conformità dell'articolo 21 primo comma del Codice Civile.

Organi dell'associazione

Articolo 18

L'associazione essendo presente sul territorio di più comuni si suddivide in sezioni operative per rendere più capillare e tempestivo nonché più adatto alle singole realtà l'intervento. La suddivisione in sezioni non pregiudica l'unicità

dell'associazione.

Articolo 19

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- L'organo di controllo
- Revisore legale dei conti

Articolo 20

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea dei soci può essere:

- Ordinaria.

Ha luogo ogni anno ed ha per scopo principale l'approvazione del bilancio e la votazione su azioni di responsabilità.

All'interno delle assemblee ordinarie è possibile farsi rappresentare per delega. Ogni socio con diritto di partecipazione può rappresentare soltanto un altro socio di uguale diritto. La forma delle deleghe è obbligatoriamente scritta ed è contenuta nel regolamento interno. Le deliberazioni sono prese con il criterio ogni socio un voto.

- Straordinaria

Ha luogo ogni qual volta il consiglio lo ritenga opportuno anche se dimissionario.

Si ha convocazione anche quando sia fatta al consiglio richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se i consiglieri non provvedono la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

All'interno dell'assemblea straordinaria si vota con il criterio un socio un voto. Ogni socio potrà votare sui punti dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria anche tramite lettera semplice consegnata al proprio responsabile di sezione il quale ha il dovere di trasmettere al presidente dell'assemblea tutte le lettere raccolte.

Al fine di realizzare la trasparenza e la regolarità di questo tipo di votazione è necessario che:

- a) la lettera di convocazione dell'assemblea straordinaria

contenga puntualmente l'ordine del giorno e richieda esplicitamente il voto sui punti che desidera far approvare;

b) non sono ammessi quesiti di dubbia interpretazione

c) la lettera di convocazione dell'assemblea rechi la reperibilità di almeno due consiglieri in grado di spiegare a chi ne avesse bisogno i punti su cui si richiede la votazione;

d) per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, è necessario che tali documenti siano sempre visionabili dai soci almeno per trenta giorni precedenti all'approvazione sia nella sede sociale che nelle sezioni periferiche. La lettera di convocazione deve far menzione delle sedi di esposizione dei documenti;

e) è necessario, qualora la natura delle decisioni da prendere lo richieda, che la lettera di convocazione sia accompagnata dalla documentazione necessaria al fine di far prendere la decisione al socio. A tal fine basta che la documentazione sia visionabile per i trenta giorni precedenti all'assemblea nelle sedi periferiche e nella sede sociale.

f) La lettera di voto deve recare:

1) le generalità del socio votante: nome, cognome, sigla operativa;

2) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa a ciò su cui si va ad esprimere un parere;

3) i quesiti su cui esprimere un parere seguiti dalla duplice dizione "approvo" e "non approvo";

4) la firma autografa del socio votante;

5) l'indicazione dell'assemblea straordinaria su cui si sta esprimendo un parere con la menzione della data e del luogo di riunione;

g) il presidente della assemblea ha l'obbligo di stabilire che le lettere di voto siano autentiche e che le firme non siano contraffatte. In caso di contestazione del risultato da parte dei soci o del tribunale il presidente è l'unico responsabile della tenuta delle votazioni per lettera.

Il presidente presiede le assemblee.

Articolo 21

La convocazione dei soci nelle assemblee sarà fatta:

1) Nelle assemblee ordinarie per lettera semplice ai soci ordinari almeno otto giorni prima.

2) Nelle assemblee straordinarie tramite affissione nella sede sociale, nelle sedi operative e nelle basi operative dell'organizzazione dell'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data stabilita e per lettera semplice ai soci ordinari almeno otto giorni prima.

Articolo 22

Alle assemblee possono intervenire con diritto alla parola tutti i soci a qualunque categoria appartengano.

Possono votare i soci purché in regola col pagamento della quota sociale alla data dell'assemblea.

Il rinnovo della tessera può essere fatto in sede di assem-

blea prima dell'inizio della stessa.

A discrezione del consiglio possono partecipare anche i non soci con diritto di parola se questa viene loro concessa dal presidente di assemblea.

Articolo 23

È proibito parlare di politica o religione nel corso di assemblee, riunioni di consiglio, riunioni pubbliche in cui si parli a nome dell'associazione.

Sono inoltre proibite le azioni di disturbo durante le riunioni.

Articolo 24

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e le responsabilità del consiglio, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 25

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo occorre una assemblea straordinaria in cui siano rappresentati, con i metodi di voto stabiliti all'art. 20 dello statuto almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza di questi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, riuniti in assemblea straordinaria, con i metodi di voto stabiliti all'art. 20 dello statuto.

Composizione degli organi sociali

Articolo 26

Il consiglio direttivo è composto da otto soci, eletti dagli associati, e da un socio che ogni sezione elegge al proprio interno e che costituirà il responsabile della stessa e la rappresenterà all'interno del consiglio.

A tale scopo il consiglio direttivo nomina una commissione elettorale almeno due mesi prima delle elezioni che esegue un sondaggio fra i soci allo scopo di trovare i candidati da eleggere e gestisce le candidature e le elezioni secondo le regole contenute nel regolamento interno. Le elezioni avvengono all'interno dell'assemblea ordinaria e con i metodi di voto stabiliti all'articolo 20 del presente statuto.

Ogni socio ordinario ha diritto a candidarsi per il consiglio direttivo.

Il consiglio resta in carica per due anni; il rappresentante di sezione non decade alla scadenza biennale del consiglio.

In caso di decadenza del responsabile di sezione, la stessa lo elegge in una riunione dei soci e ne comunica il nominativo alla prima riunione del consiglio direttivo. Tale riunione deve essere convocata entro venti giorni dalla data di deca-



denza. Le modalità di elezione sono contenute nel regolamento interno.

Il responsabile di sezione resta in carica due anni.

Articolo 27

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

1. Eleggere tra i candidati eletti:
 - Il presidente
 - Il vice-presidente
 - Il segretario
 - Il tesoriere
 - I restanti quattro consiglieri con incarichi funzionali all'associazione. Per i loro compiti e le loro responsabilità si deve far riferimento al verbale di consiglio che li qualifica.
2. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
3. Ripartire mezzi, attrezzature e fondi fra le sezioni operative.
4. Discutere sulle istanze delle singole sezioni.
5. Approvare gli estremi delle convenzioni.
6. Eleggere a maggioranza semplice, ma con la designazione da parte del presidente, i delegati funzionali esterni al consiglio che avranno compiti specifici ed inerenti alle funzioni loro assegnate. Potranno partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto alla parola, alle riunioni di consiglio Direttivo. Per la loro nomina e gli eventuali mandati si deve far riferimento ai verbali di consiglio.
7. Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e non. Può, con il parere favorevole di 3/4 dei consiglieri presenti alla riunione, delegare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la decisione di un atto all'assemblea.
8. Richiede credito presso le banche fornitrici
9. Autorizza la firma sui conti da parte del tesoriere, presidente e dei delegati funzionali.
10. Accetta e qualifica il responsabile di sezione.

Articolo 28

Il consiglio si riunisce:

- su iniziativa del presidente;
- su richiesta di almeno due consiglieri;
- Su richiesta di un decimo degli associati;

Il verbale relativo, comprendente l'ordine del giorno, deve essere trascritto sul libro dei verbali di consiglio.

Il consigliere che non intervenga a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo scritto, sarà ritenuto dimissionario.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri eletti essi verranno sostituiti dai primi non eletti.

Se i consiglieri eletti dimissionari sono più di quattro contemporaneamente o entro un termine di due mesi l'intero consiglio è ritenuto dimissionario e verrà rieletto.

Il consiglio può delegare alcuni incarichi funzionali a soci

esterni al consiglio, i delegati funzionali, purché nella delibera consiliare vi siano contenute tutte le indicazioni inerenti al compito.

Il consiglio potrà in ogni caso di richiesta e con il consenso degli interessati scambiare gli incarichi di due o più consiglieri.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo statuto preveda maggioranze diverse. Si ritiene valida la delibera qualora alla votazione abbiano partecipato la metà dei consiglieri.

In caso di parità nella votazione il voto del presidente è determinante.

Articolo 29

Il presidente dell'associazione, eletto in seno al consiglio ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'associazione. Il presidente inoltre:

- delega, con parere favorevole della maggioranza del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'organizzazione nelle diverse occasioni, tenendo presente l'articolo 1392 del Codice Civile Italiano, a esponenti del consiglio direttivo o a soci ordinari.

- nomina a sua discrezione i componenti della segreteria del presidente che lo coadiuvano nelle proprie mansioni.

- Tali figure hanno accesso ai locali sociali di ogni grado e alle informazioni sociali e gestionali, purché istituiti con regolare mandato scritto sui verbali di consiglio.

- Tale veste non attribuisce il diritto al voto.

Promuove le discipline volte:

- all'espulsione dall'organizzazione per gravi motivi;

- alla sospensione dai diritti sociali per manchevolezze nei confronti dell'organizzazione o per comportamenti lesivi l'immagine pubblica;

- a sollevare dall'incarico i responsabili di sezione che abbiano tenuto comportamenti lesivi l'immagine pubblica dell'organizzazione o la stessa nelle sociali.

Articolo 30

Il vice-presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza.

Possiede la rappresentanza dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ed al Vice-presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 31

Il segretario tiene l'amministrazione dell'organizzazione, protocolla gli atti in arrivo ed in partenza sia della sede centrale che delle sezioni, aggiorna gli archivi, mantiene l'ordine e i libri contabili. E' cura di ogni responsabile di sezione far pervenire sia la corrispondenza per il protocollo

sia i documenti fiscali in originale per la registrazione a termini di legge.

Potrà a sua discrezione avvalersi di propri collaboratori, che sotto sua responsabilità, lo aiutino nel disbrigo delle funzioni.

Articolo 32

Il tesoriere esegue materialmente i pagamenti e gli incassi deliberati dal consiglio centrale.

È responsabile dei conti correnti e della cassa unitamente al presidente.

Viene autorizzato alla firma con apposita delibera del consiglio.

Ha come compito, e di ciò ne è responsabile, la verifica della copertura dei capitoli di spesa. Per finanziare capitoli insufficienti si userà apposita delibera del consiglio.

Allo stesso modo verranno decise le spese non previste in bilancio.

Articolo 33

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 34

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 35

I rappresentanti di ogni sezione si fanno promotori dei bisogni della loro sezione presso il consiglio direttivo. Propongono acquisti e spese tenendo conto delle necessità operative. Prendono in gestione attrezzature e denaro necessari al fabbisogno della sezione che rappresentano. Il responsabile di sezione sotto sua responsabilità può delegare alcuni suoi compiti gestionali ad altri soci della stessa così come contenuto nel regolamento interno dell'associazione.

I responsabili di sezione sono responsabili della conduzione della stessa non solo nei confronti del consiglio, ma anche dei soci tutti.

In caso di cattiva o lesiva conduzione ogni socio è tenuto a presentare reclamo al consiglio direttivo che, durante la prima riunione, dovrà decidere una appropriata risoluzione.

Articolo 36

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 37

L'anno di gestione sociale ha inizio il primo di Gennaio e termina il trentuno di Dicembre.

Articolo 38

L'assemblea dei soci può approvare un regolamento interno che regolerà la vita interna all'associazione. Il regolamento deve contenere una normativa speciale nei confronti dello statuto o stabilire le parti mancanti.

Articolo 39

L'associazione può avvalersi per la gestione della sede e delle basi operative di obiettori di coscienza, nelle forme consentite dalla legge sull'obiezione di coscienza e dalla volontà della sezione di accoglienza.

A tale scopo i contatti con gli enti preposti saranno tenuti dal presidente o da persone eventualmente da lui delegate.

Articolo 40

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. E comunque vietato per detto personale svolgere mansioni operative di antincendio boschivo e protezione civile.

L'assunzione deve essere deliberata dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti.

Gestione e bilancio

Articolo 41

Nel mese di Novembre viene dato incarico al responsabile di sezione per la preparazione dei resoconti di previsione particolari per territorio, proiettato nel lungo periodo al fine

di dare la priorità alle spese più urgenti.

Sarà compito annualmente di un gruppo di lavoro, nominato dal consiglio, la redazione definitiva del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio sociale.

Il consiglio dovrà approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno trascorso entro il quindici marzo dell'anno successivo dell'esercizio.

E' obbligatorio che l'assemblea per l'approvazione dei bilanci sia convocata entro il mese di Aprile di ogni anno. L'approvazione dei bilanci avviene a maggioranza semplice. Per motivi straordinari ed ammessi dalla legislatura in materia, i bilanci possono essere approvati anche entro il mese di Giugno.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti stabiliti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 42

Ai fini di una facile comprensione da parte dell'assemblea il bilancio, sia consuntivo che preventivo, predisposti a norma di legge, comprenderà almeno le seguenti voci:

1. Costi:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| - Assicurazioni | - Ammortamenti |
| - Carburanti | - Altri costi di gestione |

2. Ricavi:

Convenzioni A.I.B.	Quote degli aderenti
Altre Convenzioni	Altri contributi
F.to Leonardo Tomassoli	
F.to SIMONE Ghinassi Notaio	

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
prescritte, redatta su 10 fogli e si rilascia
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Firenze, li - 7 OTT. 2020

Simone Ghinassi Notaio

